



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 34 DEL 14/07/2018

OGGETTO:	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- REVOCA dell'Ordinanza n. 33 del 12.07.2018 con la quale veniva disposto il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione "IT011041013016 - Ponte Sasso casello FF.SS"-
-----------------	---

IL SINDACO

- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..”*
 - l'art. 5 che dispone, “1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
 - l'art. 15 “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”*
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- **VISTA** l'ordinanza n 14 del 27.04.2018 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, D.M. 30/03/2010 e DGR 373 del 10.04.2017 ha individuato per la stagione balneare 2018 - 1 maggio 30 settembre - le acque non adibite alla balneazione;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 454 del 09.04.2018 avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2018; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale” con la quale oltre a confermare che la stagione balneare “inizia il 1 maggio 2018 e termina il 30 settembre 2018” viene individuato

l'elenco delle acque di balneazione relative alla stagione balneare 2018 (allegato A), la loro classificazione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II al D.Lgs 116/08, nonché l'elenco (allegato C punto 3) delle acque che nella stagione balneare 2016 hanno presentato chiusure temporanee sia per "inquinamento di breve durata" sia per tempi prolungati

- **VISTA** l'ordinanza n° 27 del 22.06.2018 - **"Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla"** con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica disciplinando **ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti**, **OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate**, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- **VISTA l'Ordinanza n. 33 del 12.07.2018 con la quale a seguito di comunicazione ARPAM circa valori molto superiori al limite previsto nel D.M. 30 Marzo 2010 Allegato A nella stazione di prelievo situata proprio in prossimità della foce del Rio Crinaccio e nelle 2 stazioni situate ad una distanza di 50 e 100 metri a nord della stessa veniva disposto "....IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:**
acqua di balneazione IT011041013016 - "Ponte Sasso casello FF.SS"-
contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

43.7909 ; 13.1082	43.7890 ; 13.1108	IT011041013016	"PONTE SASSO CASELLO FF.SS.
-------------------	-------------------	----------------	-----------------------------

- **VISTA** la nota ARPAM 0024404 |del 14.07.2018 pervenuta a mezzo Fax avente per oggetto **"Segnalazione presenza macchia scura in mare c/o rio Crinaccio loc. Ponte Sasso – Comunicazione esiti analisi prelievi balneazione D.Lgs. 116/2008 e DM 30.03.2010 "** con la quale In riferimento alla nostra precedente nota Prot. 0024357 del 13.07.2018 si comunica che **"che gli esiti delle analisi microbiologiche eseguite il 12.07.2018 in più stazioni di controllo nell'acqua di balneazione "PONTE SASSO CASELLO FF.SS." sono conformi ai limiti dell'allegato A Decreto 30 Marzo 2010;**
- **RITENUTO** opportuno, in considerazione di quanto comunicato da ARPAM, procedere, alla revoca dell'Ordinanza **n. 33 del 12.07.2018;**
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- **VISTO** l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- **VISTA** la Legge n° 241/1990;
- **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata, la **REVOCA DELL'ORDINANZA n. 33 del 12.07.2018** con la quale veniva stabilito **"..... IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE,, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:**

acqua di balneazione IT011041013016 - "Ponte Sasso casello FF.SS"-

- contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

43.7909 ; 13.1082	43.7890 ; 13.1108	IT011041013016	"PONTE SASSO CASELLO FF.SS.
-------------------	-------------------	----------------	-----------------------------

DISPONE

1.1.La rimozione, da parte di ASET spa dei cartelli riportanti la scritta: **"DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE Ordinanza n. 33 del 12.07.2018"**

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai titolari di stabilimenti balneari interessati in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto in cui vigeva il divieto temporaneo di balneazione, nonché ad ASET SPA per l'installazione della segnaletica

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e Tecnologiche, U.O.C. Ambiente del Comune di Fano Piazzale della Stazione n. 7 -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano,

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

***Il Sindaco
Massimo Seri***